

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 50 co. 1, lett. b). Affidamento diretto dell'incarico di assistenza annuale di medico competente e visite periodiche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 all'Azienda per i servizi sanitari di Trento. Impegno di spesa onnicomprensivo pari ad euro 2.862,00 sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2026.

Determinazione n. 15110 del 23/12/2025

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 50 co. 1, lett. b). Affidamento diretto dell'incarico di assistenza annuale di medico competente e visite periodiche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 all'Azienda per i servizi sanitari di Trento. Impegno di spesa onnicomprensivo pari ad euro 2.862,00 sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2026.

N. 15110 DI DATA 23 DICEMBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 50 co. 1, lett. b). Affidamento diretto dell'incarico di assistenza annuale di medico competente e visite periodiche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 all'Azienda per i servizi sanitari di Trento. Impegno di spesa onnicomprensivo pari ad euro 2.862,00 sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2026.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00115

Pag 1 di 9

Num. prog. 1 di 18

Premesso che:

- con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", è stato realizzato il riordino della disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rivisitando l'intera materia ed armonizzando tutte le leggi vigenti;
- l'art. 18, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo sancisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso";
- al fine di ottemperare alla normativa sopra esposta, il Servizio Attività educative per l'infanzia si trova nella necessità di procedere all'individuazione di un professionista per l'assunzione dell'incarico di Medico competente, per l'effettuazione delle visite mediche periodiche e di tutti gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria del personale insegnante in servizio presso le scuole dell'infanzia provinciali;
- detto servizio fino al 31 dicembre 2025 è gestito dal Servizio Sicurezza e gestioni comuni della Provincia Autonoma di Trento e dal 1 gennaio 2026 verrà gestito direttamente del Servizio attività educative per

l'infanzia mediante la stipula di un incarico diretto ad un medico competente in quanto le attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di detto Servizio non afferiscono direttamente al Servizio Sicurezza e gestioni comuni e all'Ufficio sicurezza incardinato in esso Tenuto conto che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- nel "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro", di data 30.7.2024, l'ANAC ha precisato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero in quanto, al verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate e che, a parere della stazione appaltante, si ritiene non presente tale interesse sia in ragione del contenuto valore stimato del contratto sia in ragione dell'inesistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri;
- nel Vademecum sopra menzionato viene precisato che non è necessario che la stazione appaltante ricorra all'effettuazione di preventive indagini di mercato e all'acquisizione di una pluralità di preventivi quando il contratto di prestazione di servizi ha un importo inferiore a 140.000 euro;
- la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non RIFERIMENTO : 2025-S180-00115

Pag 2 di 9

Num. prog. 2 di 18

siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

Considerato che:

- con nota di data 13 novembre 2025 (prot. n. 888726) il Servizio attività educative per l'infanzia ha richiesto al Servizio sicurezza e gestioni comuni l'individuazione e la designazione di un medico competente dedicato alle scuole dell'infanzia provinciali facenti parte del Servizio stesso vista la necessità di garantire la continuità della sorveglianza sanitaria e l'imminente scadenza del contratto in essere;
- con nota di data 2 dicembre 2025 (prot. n. 940315), il Servizio sicurezza e gestioni comuni, in risposta alla predetta richiesta, ha comunicato che nell'ambito del rinnovo della convenzione quadro intercorrente tra Provincia Autonoma di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per la fornitura del medico competente, è emersa l'opportunità che il Servizio attività educative per l'infanzia proceda alla stipula di una autonoma convenzione in quanto le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro correlate al personale insegnante del Servizio Attività educative per l'infanzia non afferiscono direttamente alla competenza del Servizio Sicurezza e gestioni comuni;
- con nota di data 16 dicembre 2025 (prot. n. 983278) il Servizio attività educative per l'infanzia ha quindi richiesto l'attivazione di una convenzione per prestazioni di medico competente direttamente all'Azienda sanitaria per i servizi sanitari di Trento (APSS), con sede in Trento, via Degasperi n. 79, C.F. e P.IVA 01429410226, ed in particolare le seguenti prestazioni non quantificate in modo puntuale:
 - copertura del ruolo: secondo le previsioni degli articoli 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - visite mediche: visite mediche specialistiche con esami strumentali e rilascio del giudizio di idoneità da effettuarsi su richiesta del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali (massimo n. 10 visite);
 - riunione periodica: partecipazione alla riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - attività di consulenza (eventuali sopralluoghi sui luoghi di lavoro, riunioni, verbali ed attività di consulenza su richiesta dello scrivente Servizio);
- in data 22 dicembre 2025, con nota prot. n. 1002639, l'APSS ha trasmesso la propria proposta, che appare in linea con le richieste del Servizio attività educative per l'infanzia:

- allegando alla stessa uno schema/tipo di convenzione sulla base della quale dovranno essere disciplinati i rapporti intercorrenti tra le due Parti (Provincia autonoma di Trento - Servizio Attività educative per l'infanzia ed APSS), schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub Allegato A);

- prevedendo, nel rispetto di regole interne alla medesima APSS, una durata della prestazione di servizio, oggetto del presente provvedimento, non superiore ad un anno solare con possibilità di rinnovo annuale alla scadenza (1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 o a decorrere dalla eventuale diversa data di sottoscrizione della convenzione);

- individuando in base a proprie esigenze organizzative interne, nella persona del dott.

Marco Parpaiola, il Dirigente medico appartenente alla Struttura del Medico competente dell'APSS da mettere a disposizione del Servizio attività educative per l'infanzia;

RIFERIMENTO : 2025-S180-00115

Pag 3 di 9

Num. prog. 3 di 18

- prevedendo un costo di euro 60,00 (esente IVA) per ogni visita medica da effettuarsi ai dipendenti al bisogno e un costo pari ad euro 100,00 (esente IVA) per tutte le altre prestazioni consulenziali comprendenti i sopralluoghi, l'attività di informazione e formazione, le attività di supporto al datore di lavoro ed il tempo viaggio.

Preso atto che:

- alle luce delle prestazioni di servizio rappresentate dal Servizio Attività educative per l'infanzia all'APSS, e dei costi formalizzati dall'APSS nello schema di convenzione sopra richiamato (art. 3 - Compensi), è possibile preventivare, per il servizio oggetto del presente provvedimento, una spesa di massimo complessivi euro 2.800,00 (esente IVA)

ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 181/E del 18 settembre 2003 -

art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72 - comma 10 art. 6 L. n. 133/99), ipotizzando, in base ai dati storici in possesso del Servizio, di aver bisogno di n. 10 visite mediche e n. 22 ore di attività consulenziale;

- tale spesa complessiva di massimo 2.800,00 euro non è comprensiva anche delle spese contrattuali (marca da bollo) di cui all'articolo 8 dello schema di convenzione ammontanti ad euro 48,00 nè delle risorse incentivanti di cui all'art. 5 bis della L.P. n.

2/2016.

Tenuto inoltre conto che:

- l'importo del presente contratto, pari ad euro 2.800,00 (esente IVA), di cui oneri della sicurezza pari a zero, trova la sua giustificazione in relazione alle prestazioni richieste;

- il ricorso al subappalto non si ritiene ammissibile in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale e altamente specialistico;

- l'art. 53 (garanzie), comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, esclude l'obbligo di garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti;

- la garanzia definitiva non è richiesta, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.

36/2023, considerato il pagamento della prestazione in un'unica soluzione a conclusione delle attività previste per ognuna delle tre annualità.

Osservato che, come precisato dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali con nota di data 8.3.2022 (prot. n. 168520), è necessario che il dirigente della struttura committente proceda alla

quantificazione dell'importo da accantonare ai fini delle retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 5bis della L.P. n. 2/2016, come modificato dall'articolo 17 della L.P. n.

22/2021.

Preso atto che il valore massimo stimato dell'appalto, per la durata complessiva dello stesso, ammonta ad euro 2.800,00 (IVA esente), il valore dell'accantonamento per gli adempimenti di cui all'articolo 5bis della L.P. n. 2/2016 ammonta quindi ad euro 14,00 (0,5% dell'importo dell'appalto inclusi gli oneri riflessi 40%), come disposto dalle circolari del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali di data 8.3.2022 (prot. n. 168520), e dalle successive circolari prot. n. 953107 di data 20.12.2023, prot. 49590 di data 22.01.2024, prot. 448948 di data 06.06.2025, prot. n. 649950 di data 19.08.2025 e prot. 668442 di data 27.08.2025, e che con la presente determinazione si provvede ad impegnare.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00115

Pag 4 di 9

Num. prog. 4 di 18

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, co. 5, della L. 136/2010, è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG): B9C169D5B3 mentre non si rientra tra le ipotesi in cui deve essere acquisito il "Codice Unico di Progetto" (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Ritenuto che, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di stipulazione della convenzione in discorso e garantire quindi l'operatività del servizio di medico competente, si ritiene necessario dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, co. 4, del D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. Preso infine atto che, nel rispetto del vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" della Provincia autonoma di Trento, costituente allegato parte integrante e sostanziale del "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.)", nonché

dell'articolo 7 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione giuntale n. 1514

di data 27.9.2024, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi.

Con il presente provvedimento si procede pertanto:

- all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di medico competente all'APSS di Trento;

- al contestuale impegno della spesa pari ad un massimo di complessivi euro 2.848,00

(IVA esente e comprensivo di marca da bollo la quale sarà anticipata dall'APSS e successivamente rimborsata dal Servizio Attività educative per l'infanzia mediante PagoPA) sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2026 in base al criterio di esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e Allegato 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.

118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- all'impegno della quota di cui all'articolo 5 bis della L.P. n. 2/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche, pari a complessivi euro 14,00 con le risorse disponibili sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2026;

- la stipulazione della convenzione verrà perfezionata tramite scambio di corrispondenza intercorrente tra il Servizio Attività educative per l'infanzia e l'Azienda per i servizi sanitari di Trento, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della L.P. n. 23/1990 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale n. 13 del 1977 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia RIFERIMENTO : 2025-S180-00115

Pag 5 di 9

Num. prog. 5 di 18

provinciali);

- visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e s.m.i.;

- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;

- visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.;

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;

- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118;

- visto l'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 del 13 marzo 2020,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 50, comma 1,

lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Azienda per i servizi sanitari di Trento - con sede legale a Trento, Via Alcide Degasperi n. 79, 38123 Trento (TN), C.F e P. IVA n. 01429410226 - una prestazione di servizi per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria disciplinata dal titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo n. 81/2008, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (o a decorrere dalla eventuale diversa data di sottoscrizione della convenzione), per l'importo di complessivi massimo euro 2.848,00 (esente IVA e comprensiva della marca da bollo pari ad euro 48,00) nel rispetto delle indicazioni specificate nello schema di convenzione di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008 pur restando in capo all'operatore economico gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008

relativi ai rischi propri di impresa;

3. di dare atto che non si rende necessaria la valorizzazione degli oneri della manodopera e degli oneri di sicurezza interni in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;

4. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

5. di stabilire che, come meglio rappresentato in premessa, il servizio ha durata dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (e comunque dalla sottoscrizione della convenzione con scadenza comunque al 31 dicembre 2026);

RIFERIMENTO : 2025-S180-00115

Pag 6 di 9

Num. prog. 6 di 18

6. di dare atto che l'affidatario è tenuto al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 d.d. 27.09.2024;

7. di dare atto che la quota di risorse finalizzata alla retribuzione incentivante di cui all'articolo 5 bis della L.P. n. 2/2016, come precisato in premessa, ammonta ad euro 14,00 e che la stessa viene impegnata, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 23 giugno 2011

n. 118, sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2025;

8. di impegnare, ai sensi dell'art. 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in base al principio di esigibilità della spesa, l'importo derivante dal presente provvedimento pari a complessivi euro 2.848,00 (IVA esente comprensivo della marca da bollo) sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2026;

9. di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione di cui al precedente punto 1), la marca da bollo sarà anticipata dall'APSS e successivamente rimborsata dal Servizio Attività educative per l'infanzia mediante PagoPA;

10. di stabilire che l'importo contrattualmente spettante sarà liquidato, come meglio rappresentato in premessa, ad avvenuta esecuzione della prestazione, previo accertamento della regolare esecuzione, al fine di accertare il rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto. L'accertamento della regolare esecuzione avverrà

entro 60 giorni dalla trasmissione dei verbali finali di verifica delle attività svolte in relazione a ciascun Ente. Il servizio competente provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale;

11. dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice CIG è il seguente: CIG B9C169D5B3;

12. di dare atto che per la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento non è necessario acquisire il codice CUP;

13. di dare atto che, ai sensi degli artt. 15 e 114 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile unico del progetto (RUP) e direttore dell'esecuzione del contratto è il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia, dott. Livio Degasperi;

14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. ce), del D. Lgs. 159/2011 per l'affidamento oggetto del presente provvedimento non è richiesta la documentazione antimafia;

15. di dichiarare per quanto espresso in premessa, l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6/78/Leg;

16. di pubblicare il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale della PAT, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della L.P. n. 23/1992;

17. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00115

Pag 7 di 9

Num. prog. 7 di 18

RIFERIMENTO : 2025-S180-00115

Pag 8 di 9 CA - MGC

Num. prog. 8 di 18

001 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperi RIFERIMENTO : 2025-S180-00115

Pag 9 di 9

Num. prog. 9 di 18

Allegato A)

Imposta di bollo pari ad euro 48,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 24900/96 del 03.06.1996

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE

TRA

l'AZIENDA SANITARIA PER I SERVIZI SANITARI (di seguito denominata "Azienda") con sede legale in Trento, via Degasperi 79, C.F. e P.IVA 01429410226, rappresentata dal dott. Antonio Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore Generale E

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO" - Servizio attività educative per l'infanzia (di seguito denominato "Servizio" o anche "Datore di lavoro"), con sede a Trento, via Gilli n. 3., C.F. e P.IVA 00337460224, rappresentata dal dott. Livio Degasperi domiciliato per la carica presso la sede del Servizio, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di dirigente pro tempore del Servizio e quale datore di lavoro.

Visti:

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm. ed ii. che prevede "la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione...";
- l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 recante l'Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN, che prevede la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;
- l'art. 104, comma 2, lett. b), del C.C.P.L. di data 20.05.2002 della Dirigenza medica e veterinaria, non modificato dal C.C.P.L. 25.09.2006, che prevede l'espletamento di attività di consulenza presso "istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro";
- l'art. 103, comma 3, lett. c), del C.C.P.L. di data 20.05.2002. della Dirigenza medica e veterinaria, non modificato dal C.C.P.L. 25.09.2006, che prevede la partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli e svolta individualmente o in equipe, previa convenzione;
- la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 244 di data 08.02.2008 recante Direttive provinciali in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario;

Num. prog. 10 di 18

- l'art. 12 dell'Atto aziendale in materia di libera professione intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 651 di data 10.12.2019, che regola l'attività di consulenza fuori orario di servizio,

disciplinata da apposita convenzione;

- il D. Lgs. 08.04.2003 n. 66 e ss.mm. che definisce vincoli in materia di orario di lavoro e durata dei riposi;
PREMESSO

- che il D. Lgs., n. 81/2008 e ss.mm., prescrive misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività, privati o pubblici e per tutte le tipologie di rischio;
- che l'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. prevede la nomina del medico competente da parte del datore di lavoro per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto;
- che con nota acquisita dall'Azienda con prot. n. 241501 di data 16.12.2025 Il Servizio Attività educative per l'infanzia della Provincia Autonoma di Trento ha chiesto di poter stipulare una convenzione per l'affidamento all'Azienda delle prestazioni di medico competente nei confronti del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali;
- che è stata accertata la disponibilità del dott. Marco Parpaiola, dirigente medico della Struttura Medico Competente dell'Azienda;
- che la suddetta attività è compatibile con quanto previsto all'art. 15 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 ss.mm. ed ii.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto Il dirigente medico della Struttura Medico Competente indicato in premessa assume il ruolo di medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. in favore del Servizio e svolge le attività dettagliatamente descritte dall'articolo 25 del decreto legislativo 81/2008.

Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

Num. prog. 11 di 18

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, è custodita presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.

Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del Num. prog. 12 di 18

D. Lgs. n. 81/2008 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data in vigore del decreto citato. Articolo 2 - Struttura Medico Competente • L'attività di cui all'art. 1, avente carattere occasionale, sarà svolta dallo specialista aziendale incaricato, a rapporto esclusivo e a tempo pieno, della Struttura Medico Competente dell'Azienda,

al di fuori del normale orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dalla struttura di appartenenza, nei confronti del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali;

Il medico competente incaricato è personalmente responsabile della buona esecuzione dell'incarico e coadiuverà l'azione del Servizio per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di tutela dei lavoratori secondo le indicazioni della normativa citata e in occasione delle eventuali visite ispettive che saranno svolte dai competenti organi di controllo.

Il Datore di Lavoro si impegna a consegnare al Medico Competente incaricato le cartelle sanitarie cartacee, qualora presenti, in plichi sigillati e sulla base di apposito verbale o in caso di cartelle dematerializzate, i supporti digitali.

Il Luogo di custodia delle stesse, le sedi di svolgimento delle visite mediche e tutti gli altri aspetti organizzativi delle attività da svolgere da parte del Medico Competente, saranno definiti tra le parti in fase di prima riunione.

Articolo 3 - Compensi Il Servizio, per le prestazioni eseguite direttamente dal medico competente, corrisponderà

all'Azienda le seguenti tariffe:

- euro 60,00 per ogni visita medica ai dipendenti, prevedendo l'effettuazione di almeno due visite/ora presso la sede della Struttura Medico Competente;
- euro 100,00 ad ora per tutte le altre prestazioni consulenziali comprendenti i sopralluoghi, l'attività di formazione e informazione, le attività di supporto al datore di lavoro e il tempo viaggio;
- quelle previste dal vigente tariffario delle prestazioni libero professionali ambulatoriali per gli accertamenti diagnostico strumentali eseguiti dal medico competente.

Gli ulteriori accertamenti prescritti dal medico competente e non eseguiti direttamente dal medesimo, se richiesti all'Azienda, saranno soggetti alle seguenti tariffe:

- gli importi previsti dal vigente nomenclatore tariffario provinciale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, incrementati del 10%, così come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 655/98, per gli accertamenti diagnostico - strumentali e di laboratorio;
- le tariffe annualmente previste dal vigente tariffario della libera professione ambulatoriale, per le visite specialistiche.

Articolo 4 - Pagamenti Num. prog. 13 di 18

Ai fini della fatturazione trimestrale delle attività svolte, il medico competente presenterà al Dipartimento Risorse Umane - Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda un riepilogo trimestrale validato dal Servizio/Datore di lavoro, nel quale riporterà il numero delle visite mediche effettuate e degli accertamenti eseguiti, nonché il numero delle ore svolte per tutte le attività di collaborazione, dettagliandone la tipologia, e precisando la sede, la data e gli orari di inizio e termine di ciascuna attività.

Il compenso spettante all'Azienda sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, inviata dal Servizio Bilancio dell'Azienda.

Articolo 5 - Assicurazione In relazione alle attività espletate in attuazione del rapporto di cui alla presente convenzione, il medico competente provvede, mediante apposita e idonea polizza personale, alla copertura della propria responsabilità civile professionale per danni involontariamente causati a terzi.

Il medico competente, nell'espletamento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio, non è assicurato Inail. Di conseguenza non risultano coperti dalla "polizza Inail" gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a detta attività.

Il medico competente che, in applicazione della presente convenzione, utilizza il proprio mezzo di trasporto è consapevole che l'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità.

Articolo 6 - Informativa trattamento dati personali Il trattamento dei dati personali forniti dalle parti per la gestione amministrativa della presente convenzione è effettuato per le finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso, nonché per l'adempimento di obbligazioni di legge, secondo quanto previsto nelle relative informative.

Per l'Azienda l'informativa è disponibile nel sito internet al seguente indirizzo:

<https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Normative/Informativa-privacy-fornitori> Per il Servizio/Datore di lavoro l'informativa è allegata alla presente convenzione.

Articolo 7 - Trattamento dati personali Le parti riconoscono e convengono che per l'attività di sorveglianza sanitaria di cui alla presente convenzione l'Azienda è titolare del trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)

2016/679 (il "GDPR") e dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice sulla protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni (la "Normativa Privacy Applicabile"), nonché secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali contenute nel "Documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro" del maggio 2021.

Num. prog. 14 di 18

L'Azienda, per l'attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali, si avvale del proprio medico competente individuato in premessa, in qualità di autorizzato del trattamento.

Art. 8 - Spese contrattuali Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione costituiscono operazioni esenti da I.V.A.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso mentre l'imposta di bollo gravante sul medesimo è a carico del Servizio/Datore di lavoro ed è anticipata dall'Azienda che la assolverà in modo virtuale.

Il Servizio/Datore di lavoro dovrà provvedere al rimborso della somma anticipata dall'Azienda, pari ad euro 48,00 mediante sistema di pagamento pagoPa.

Articolo 9 - Durata La presente convenzione decorre dal 01.01.2026 al 31.12.2026. Alla scadenza potrà essere rinnovata mediante atto formale sottoscritto da entrambe le parti. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Nelle more dell'eventuale rinnovo valgono le condizioni del presente atto, salvi i necessari congruagli in caso di variazione del compenso.

Ciascuna delle parti contraenti può recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo pec.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente.

Redatto in unico originale digitale. Letto, confermato e sottoscritto AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Ferro PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA

dott. Livio Degasperi Num. prog. 15 di 18

INFORMATIVA AI SENSI

DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Gli articoli 13 3 14

del Regolamento prevedono che il soggetto i cui dati personali vengono trattati (c.d. interessato) venga debitamente informato sul trattamento medesimo.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Provincia in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 - Trento, tel. 0461.494602, fax 0461.494603

e-mail: direzione generale@provincia.tn.it, e-mail pec: direzione generale@pec.provincia.tn.it Preposto al

trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Attività educative per l'infanzia; i dati di contatto sono: indirizzo Via Gilli n. 3 tel. 0461/496990, fax 0461/496999, e-mail servizio.infanzia@provincia.tn.it e-mail pec servizio.infanzia@pec.provincia.tn.it . Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), quale soggetto individuato dal titolare per lo svolgimento di funzioni di controllo e di consulenza, sono:

Piazza Dante n. 15 - 38122 Trento - tel. 0461.494671

e-mail idprivacy@provincia.tn.it, (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, in base al quale i dati vanno mantenuti in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali, nonché di minimizzazione, in base al quale possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento, in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati:

X sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati:

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio del pubblico potere di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per la sottoscrizione di una convenzione per l'affidamento del Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro in favore del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2008 (Testo unico in materia di sicurezza).

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle Num. prog. 16 di 18

ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive), in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto.

Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere la convenzione.

Essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici).

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in via Gilli n. 3 - Trento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati non saranno comunicati.

I Suoi dati personali fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguente norma: articolo 31 bis della legge provinciale 23/1992.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è previsto nel "Piano di conservazione" allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 712 di data 23 maggio 2024.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, per tramite del sopraindicato preposto, i diritti previsti dal Regolamento.

In base a tale normativa Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15 Regolamento);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16 Regolamento);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17 Regolamento), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18 Regolamento);

Num. prog. 17 di 18

- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l'eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21 Regolamento).

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Num. prog. 18 di 18